

# **CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN POSTO AGGIUNTIVO NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA (ANNO ACCADEMICO 2011/2012)**

L'Università degli Studi di Verona con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale n. 93009870234, rappresentata nella persona del Prof. Alessandro Mazzucco, nato a Venezia il 4/02/1944, Rettore pro-tempore della stessa e ivi domiciliato per la carica;

e

La Società ABBOTT S.r.l. con sede legale in ....., Via ..... codice fiscale n. .... partita IVA n. .... rappresentata nella persona di ....., nata a ....., il ..... legale rappresentante della stessa e ivi domiciliato per la carica;

## **PREMESSO**

- che presso l'Università degli Studi di Verona è attivata nell'anno accademico 2011/2012 la Scuola di Specializzazione in Reumatologia ;
- che la formazione del medico in formazione si svolge a tempo pieno, con la stipula all'atto dell'iscrizione alla Scuola, di un contratto di formazione specialistica, disciplinato dal Decreto Legislativo 17.08.1999, n. 368;
- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. del 10/04/2012, all'art. 3 prevede che possano essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti Pubblici, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato dalla Conferenza Stato/Regioni del 15/03/2012, al fine di colmare, ove possibile il divario tra fabbisogni e numero di contratti statali;
- considerato che ABBOTT S.r.l. si è resa disponibile a finanziare un contratto aggiuntivo di formazione specialistica da destinare al candidato che risulti utilmente collocato nella graduatoria di merito per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia della durata legale di cinque anni, per l'anno accademico 2011/2012, erogando all'Università una somma sufficiente alla copertura del corrispettivo del contratto stesso per l'intera durata del corso di studio;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1** -Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2** - L'Università degli Studi di Verona, in attuazione della normativa vigente, previa espressa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si impegna ad attivare per l'anno accademico 2011/2012 un contratto di formazione specialistica di durata annuale rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione, in aggiunta a quelli già assegnati per lo stesso anno accademico alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia di questo Ateneo. Tale contratto verrà assegnato, previo finanziamento di ABBOTT S.r.l., al candidato, in possesso dei prescritti requisiti di legge, che risulti utilmente collocato nella graduatoria di merito per l'ammissione alla predetta Scuola nello stesso anno accademico.

La mancata attivazione comporterà la nullità della presente convenzione e la restituzione a ABBOTT S.r.l. di tutto quanto versato e garantito per la richiesta di attivazione del summenzionato contratto aggiuntivo.

**Art. 3** - L'assegnatario del posto aggiuntivo svolgerà la formazione specialistica a tempo pieno con i tempi, le modalità e gli obblighi stabiliti dal titolo VI del D.Lgs. n. 368/1999. Per quanto concerne la disciplina relativa all'erogazione del corrispettivo previsto con la stipula del contratto di formazione specialistica, si fa ugualmente riferimento al D.Lgs. n. 368/99.

**Art. 4** - Per l'anno accademico 2011/2012 l'ammontare annuo lordo del contratto di formazione specialistica è stabilito come segue:

- primo anno: Euro 25.000,00 (venticinquemila), di cui Euro 22.700,00 di "parte fissa" ed Euro 2.300,00 di "parte variabile";
- secondo anno: Euro 25.000,00 (venticinquemila), di cui Euro 22.700,00 di "parte fissa" ed Euro 2.300,00 di "parte variabile";
- per ciascuno degli anni successivi (dal terzo anno e fino alla conclusione del corso di studio): Euro 26.000,00 (ventiseimila), di cui Euro 22.700,00 di "parte fissa" ed Euro 3.300,00 di "parte variabile".

Pertanto ABBOTT S.r.l. si impegna a mettere a disposizione dell'Università, per i cinque anni di durata della Scuola di Specializzazione in Reumatologia, l'importo complessivo di Euro 128.000,00=, necessario per la corresponsione del trattamento economico complessivo.

La ABBOTT S.r.l. si impegna altresì a versare – entro trenta giorni dalla richiesta dell’Università – le somme necessarie ad erogare la “parte fissa” del contratto nell’eventualità che il medico specializzando sospenda la formazione specialistica ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999. Tale somma eventuale non potrà eccedere l’ammontare di una annualità di “parte fissa” (Euro 22.700,00).

La ABBOTT S.r.l. si impegna altresì a corrispondere all’Università i maggiori oneri del contratto dovuti a disposizioni di natura fiscale o previdenziale, nonché ad aumenti delle somme da erogare ai medici in formazione sulla base di disposizioni di legge o ministeriali.

**Art. 5** - La ABBOTT S.r.l. farà fronte ai suddetti impegni versando:

- l’importo relativo al primo anno, prima dell’inizio dell’anno stesso (che il Ministero ha fissato alla data del 5 luglio 2012). Le restanti annualità entro l’inizio di ciascun anno di corso successivo (5 luglio di ogni anno).

La ABBOTT S.r.l. si impegna a stipulare a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione apposita **fideiussione bancaria** che, redatta secondo il modello allegato, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Su richiesta di ABBOTT S.r.l. l’Università può autorizzare la riduzione o l’estinzione della fideiussione a fronte dei pagamenti di volta in volta effettuati.

Tutti i versamenti delle somme dovute saranno effettuati, specificando analiticamente la causale, con accredito sul conto corrente bancario n. 000000011000, intestato all’Università degli Studi di Verona presso il Banco Popolare, Agenzia di Piazza Nogara 2, 37121 Verona (coordinate bancarie IBAN: **IT 65 U 05034 11750 000000011000**).

**Art. 6** - Entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria di merito per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia e la contestuale comunicazione dell’Università, le Persone Fisiche sono tenute ad inviare, con raccomandata A./R., all’Università degli Studi di Verona una dichiarazione che attesti l’inesistenza di vincoli matrimoniali, di parentela o affinità con i candidati risultati idonei al concorso ed assegnatari del contratto annuale di formazione specialistica.

Le Persone Giuridiche inviano la suddetta dichiarazione, firmata dal proprio rappresentante legale, laddove l’inesistenza di vincoli opera nei confronti dei proprietari, dirigenti, amministratori e/o componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società. Analoga dichiarazione va rilasciata, dall’Organo di Rappresentanza, delle Persone Giuridiche Pubbliche, Associazioni, Fondazioni, O.N.L.U.S. ed Enti Morali.

In caso di vincoli matrimoniali, di parentela o affinità non si può dare luogo all'attribuzione del contratto di formazione specialistica.

L'Università procederà, successivamente, alla restituzione degli importi versati, trattenendo, a titolo di rimborso spese, il 10% del trattamento economico annuo onnicomprensivo.

**Art. 7** – La ABBOTT S.r.l. ha la possibilità di recedere anticipatamente dagli impegni assunti con l'Università degli Studi di Verona solo in caso di anticipata risoluzione del contratto annuale di formazione specialistica sottoscritto dal medico beneficiario del contratto aggiuntivo. Le cause di risoluzione anticipata sono quelle stabilite dall'art. 37, comma 5 del D. Lgs n. 368/99; le somme residue saranno restituite dall'Università di Verona su espressa richiesta della ABBOTT S.r.l.

**Art. 8** - La durata della presente convenzione coincide con la durata del contratto di formazione specialistica dell'assegnatario del posto aggiuntivo di cui alla presente convenzione.

Essa decorre dall'anno accademico 2011/2012 (inizio in data 5 luglio 2012) e termina con la conclusione del corso di specializzazione da parte del medico specializzando.

**Art. 9** Per ogni eventuale controversia relativa all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

**Art. 10** - La convenzione, redatta in duplice copia, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del finanziatore del contratto di formazione specialistica.

**Art. 11** - L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'autorizzazione ministeriale ad attivare il posto aggiuntivo di cui al precedente articolo 2.

In caso di mancata assegnazione del posto aggiuntivo, la presente convenzione deve considerarsi risolta e l'Università provvederà alla restituzione delle somme eventualmente già versate da ABBOTT S.r.l.

**Art. 12** - Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per l'Università degli Studi di Verona

Per .....(Ente finanziatore)

Il Rettore  
(Prof. Alessandro Mazzucco)

Il Legale Rappresentante  
(.....)

Verona, \_\_\_\_\_



**BNL**  
**GRUPPO BNP PARIBAS**

Roma, 6 giugno 2012

APAC Credit Milano Fidejussioni/ac

Spett.le  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA**  
Via Dell'Artigliere, 8  
37129 Verona

**ABBOTT SRL- S.S. 148 Pontina Km52 - 04010 Campoverde (LT)**  
Fideiussione n. 418740/K di € 155.000,00

La sottoscritta Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas, GPAC Nord Ovest Via Deruta 19 - 20132 Milano e Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma - capitale sociale euro 2.076.940.000 i.v., partita IVA, codice fiscale e n. di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 09339391006 dichiara di presentare fideiussione in via solidale ed indivisibile fino alla concorrenza massima di € 155.000,00 per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte da ABBOTT SRL- S.S. 148 Pontina Km52 - 04010 Campoverde (LT) nella convenzione stipulata con l'Università di Verona per l'attivazione di n. 1 contratto di formazione specialistica per la frequenza della Scuola di Specializzazione in Reumatologia della durata di 5 anni accademici.

In particolare la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. garantirà la puntualità, la continuità e l'integrità dei versamenti previsti nella Convenzione suddetta, secondo le modalità indicate nella stessa, per un ammontare complessivo di Euro 155.000,00= (euro centocinquantacinquemila/00). Tale importo è comprensivo di Euro 25.000,00 per il primo e secondo anno; di Euro 26.000,00 a partire dal terzo anno, di Euro 22.700,00 di parte fissa per un ulteriore anno per eventuali sospensioni, e comprende inoltre una quota forfettariamente determinata in Euro 4.300,00 a copertura di eventuali maggiori oneri dovuti a disposizioni di natura fiscale o previdenziale, nonché a maggiorazioni dovute all'adeguamento automatico delle somme da erogare ai medici specializzandi in base a disposizioni di legge o ministeriali.

La sottoscritta Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. rinuncia, espressamente ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile e si impegna a presentare la fideiussione sopra descritta con il patto che la stessa potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale, oggetto della convenzione, fatta salva la possibilità di ridurre l'importo garantito in relazione ai pagamenti già effettuati, dietro conferma scritta da parte dell'Università di Verona, da notificarsi alla sottoscritta banca a mezzo lettera raccomandata.

L'Università non è tenuta a comunicare al fideiussore la situazione debitoria del soggetto finanziatore della borsa di studio e le eventuali successive variazioni, salvo che la Banca richieda di volta in volta informazioni sulla situazione suddetta.

La Banca dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 C.C. e si obbliga a versare all'Università, dietro semplice invito di quest'ultima, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed entro trenta giorni dall'invito medesimo, quanto dovuto dal debitore principale nel caso che questo non desse, per qualsiasi motivo, puntuale esecuzione agli obblighi assunti.

La presente fideiussione ha validità, a decorrere dalla data dell'attivazione del posto aggiuntivo per l'anno accademico 2011/2012 per la Scuola di Specializzazione in Reumatologia della durata legale di anni 5 e fino alla conclusione del corso di specializzazione da parte del medico specializzando, che dovrà essere notificata dall'Università di Verona alla sottoscritta Banca; trascorso tale termine senza che ci sia pervenuta richiesta di pagamento da parte dell'Università, come sopra specificato, la stessa si intenderà automaticamente estinta e priva di qualsiasi efficacia anche in mancanza della restituzione del titolo in originale.

Per qualsiasi eventuale controversia che potesse derivare dal presente impegno, sarà competente a giudicare esclusivamente il Foro di Milano.

Distinti saluti

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**  
Gruppo BNP Paribas

A. Nazzaro

F. LOIZZO